**n.b.: da inviare da parte della scuola tramite pec all’indirizzo pec** **ateneo@pec.unich.it**

**da inviare in copia da parte del corsista insieme agli altri documenti a** **tirocinio.camafi@unich.it**

**CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA**

 **E**

#  L’ISTITUTO SCOLASTICO

**per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte di studenti iscritti al percorso di abilitazione da**

## 60 CFU, allegato 2, DM 4 agosto 2023, presso il CAMAFI - Università degli Studi “G. d’Annunzio”

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, C.F. 93002750698, con sede legale in Chieti Scalo, Via dei Vestini n. 31, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Liborio Stuppia nato a Catania il 25/10/1960 C.F. STPLBR60R25C351K, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università,

E

 L’ISTITUZIONE SCOLASTICA,

 ,

con sede legale in …………………………………………………………….……….(…), Via …………………………………….….. n. . nella persona del Prof. ……………………………………..…………… nato/a a …………………………………………………….... (…) il …………………..

Telefono Istit. Scolastica ……………………………………………;

email Istit. Scolastica ……………………………………………….

* Premesso che il Decreto Ministeriale 3 agosto 2023 concernente:

«*Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza*:

* + all’art. 7, *contenuti dell’offerta formativa, richiamando l’allegato 2 del medesimo DM,* stabilisce che è previsto un tirocinio di 180 ore, pari a 15 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor;
	+ All’art. 11 stabilisce che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche accreditate, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio;
* Considerata la necessità di disporre di un atto convenzionale che disciplini le attività di tirocinio;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

## Art. 1

L’Istituto scolastico ospitante, accreditato presso l’Ufficio scolastico Regionale di afferenza e/o in possesso dei requisiti previsti nell’art. 11 del D.M. 4 agosto 2023, si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta del soggetto promotore, gli studenti iscritti ai corsi di formazione per il conseguimento dell’abilitazione ai sensi e in applicazione della normativa richiamata nelle premesse.

Nella presente convenzione sono descritte le competenze di ciascun Istituto scolastico in merito all’attivazione, svolgimento e conclusione delle attività di tirocinio formativo.

## Art. 2

La Scuola accoglie a frequentare il tirocinio formativo i tirocinanti proposti dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara: alla stipula dell’accordo il tirocinante e il tutor accogliente dovranno concordare un progetto formativo, redatto secondo il modulo a disposizione, contenente: Il nominativo del tirocinante; Il nominativo del tutor; le attività da svolgere; i CFU assegnati al tirocinio con l’indicazione del periodo di svolgimento; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e della responsabilità civile.

Il tirocinante è tenuto a:

* svolgere le attività previste dal progetto formativo;
* rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività svolte, con particolare riferimento ai dati personali degli alunni con i quali si troverà ad operare; frequentare la scuola nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l’ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati.

## Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio nella Scuola, l’attività del tirocinante è verificata dai Tutor coordinatori universitari.

Il tirocinante insieme al tutor accogliente predispone il progetto formativo e di orientamento citato all’art. 2.

Le attività di tirocinio, salvo casi eccezionali e adeguatamente motivati, dovranno concludersi PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE.

## Art. 4

L’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara:

fornisce all’istituto scolastico un registro predisposto per il monitoraggio delle presenze e il modello per il progetto formativo di cui all’articolo 2;

La Scuola si impegna a:

* rispettare e far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti; segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l’eventuale cessazione anticipata del tirocinio.
* Garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

## Art. 5

L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara si impegna a riconoscere all’Istituzione scolastica una quota del contributo di iscrizione versata dagli iscritti ai corsi di formazione per il conseguimento dell’abilitazione presso l’Università medesima.

La quota di cui al comma precedente è fissata in € 150,00 (centocinquanta) per corsista ospitato.

Tale contributo sarà versato dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara all’Istituto scolastico in unica soluzione al termine dei tirocini attivati.

Il versamento dell’importo avverrà mediante accredito sul conto corrente della Banca ……………….il cui IBAN è:

 .

## Art. 6

L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara si impegna ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio. Il soggetto ospitante si impegna a segnalare gli infortuni, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

## Art. 7

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679.

In particolare, si precisa che:

1. La finalità del trattamento dei dati personali è la gestione dei rapporti per tirocini in relazione alla convenzione.
2. Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità sopra indicate.
3. I dati saranno trattati secondo i principi indicati dall’art. 5 reg. UE n. 2016/679.
4. Le parti si impegnano a adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati previste dall’art. 32 reg. UE n. 2016/679.
5. Ciascuna parte è responsabile esterna per il trattamento dei dati trasferiti ed è autorizzata a trattare per conto del titolare i dati personali dallo stesso forniti ai soli fini della realizzazione delle obbligazioni oggetto della presente convenzione.
6. Le parti garantiscono che le persone che saranno autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. g) Le parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (es diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione).

h) Le parti in qualità di Responsabili del trattamento si impegnano ad informare il titolare del trattamento entro 24 ore dalla conoscenza della violazione dei dati personali con notifica secondo i termini indicati all’art. 33 co. 3 Reg. UE n. 2016/679.

## Art. 8

La presente convenzione diventa operativa, ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio, dopo la sottoscrizione, da parte del Dirigente Scolastico della scuola che ospita i tirocinanti e del Rettore dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara (o suo delegato).

La presente convenzione ha validità triennale, a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti.

Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all’altra parte a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC con un preavviso di almeno tre mesi. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto disciplinato dalla presente Convenzione, non risolvibile in via amichevole, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Chieti.

## Art. 9

La presente convenzione, redatta in un unico originale informatico, **è firmata digitalmente** dalle Parti ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, del Decreto Legislativo 82/2005 e rispettive norme collegate.

La convenzione è esente da IVA come dal punto 20 dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72; è soggetta a registrazione, in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo (art. 2 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972), fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge.

L’imposta è assolta in modo virtuale dall’Università ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 642/1972 e del D.M. 17/06/2014. Le eventuali ulteriori spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del Soggetto Ospitante.

p. L’Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico

 (firma digitale)

p. l'Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, il Rettore (o suo delegato)

(firma digitale)